



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Servizio Politiche di mercato e qualità

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

MISURA 124

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale

BANDO DI INVITO A PRESENTARE PROPOSTE



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



INDICE

- 1 Principali riferimenti normativi
- 2 Finalità del Bando e della Misura
- 3 Interventi ammissibili
- 4 Interventi non ammissibili
- 5 Ambito territoriale di applicazione
- 6 Soggetti Beneficiari
- 7 Condizioni di ammissibilità
- 8 Ammontare del programma di spesa, intensità e ammontare del contributo
- 9 Impegni
- 10 Spese Ammissibili
- 11 Criteri di valutazione delle domande
- 12 Modalità e termini per la presentazione delle domande
- 13 Controlli amministrativi
- 14 Modalità di erogazione degli aiuti e gestione dei flussi finanziari
- 15 Realizzazione e rendicontazione delle operazioni
- 16 Proroghe
- 17 Varianti
- 18 Revoche
- 19 Riduzioni ed esclusioni
- 20 Recesso- Rinuncia
- 21 Monitoraggio
- 22 Disposizioni specifiche
- 23 Riesame e ricorsi
- 24 Allegati



1. Principali riferimenti normativi

- **Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005** relativo al finanziamento della politica agricola comune e ss.mm.ii;
- **Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005**, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii; in particolare Articoli 20 (b) (iv) e 29 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- **Reg (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006** relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE agli aiuti di stato di importanza minore ("de minimis"). GUCE L n. 379 del 28.12.2006.
- **Reg. (CE) n. 74/2009 del 19 gennaio 2009** che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); in particolare Articolo 20 e punto 5.3.1.2.4. dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006
- **Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea del 21 giugno 2006**, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR e ss.mm.ii;
- **Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione Europea del 21 giugno 2006**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e ss.mm.ii.;
- **Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione Europea del 5 settembre 2006**, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- **Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006**, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii;
- **Reg. (CE) n. 1848/2006 della Commissione Europea del 14 dicembre 2006**, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio e ss.mm.ii.;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- **Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009**, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e ss.mm.ii.;
- **Reg. (CE) n. 884/2009 della Commissione Europea del 23 settembre 2009**, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione e ss.mm.ii.;
- **Reg. (CE) n. 1122/2009 della Commissione Europea del 30 novembre 2009**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo e ss.mm.ii.;
- **Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea del 27 gennaio 2011** che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e ss.mm.ii.;
- **Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004** recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e ss.mm.ii.;
- **Reg. (UE) n.1006/2011 del 27.09.2011** relativo alla nomenclatura tariffaria, statistica e doganale comune;
- **Decisione del Consiglio n. 2006/144/CE del 20 febbraio 2006**, relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e ss.mm.ii.;
- **Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007**, con la quale viene approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna;
- **Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009**, che modifica la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- **Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale (PSN 2007- 2013);**
- **Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna (PSR) Sardegna 2007 – 2013**, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e revisionato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009, e ss.mm.ii.;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009**, che disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- **Linee guida sull'ammissibilità delle spese** relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi del 18 novembre 2010 e ss.mm.ii;

Normativa regionale

- **Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008**, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Presa d'atto della versione finale e disposizioni per l'istituzione del Comitato di Sorveglianza;
- **Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 26/22 del 6 luglio 2010**, di applicazione delle disposizioni di cui D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, e delega all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della R.A.S. il compito di disporre "Il sistema di riduzioni ed esclusioni" per ogni singola misura del PSR;
- **Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale N. 303/DecA/4 del 8 febbraio 2008**, - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013;
- **Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale N. 865/DecA/47 del 01.06.2012** concernente PSR 2007/2013 - Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale". Disposizioni per l'attuazione;
- **Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale N. 2171/DecA/91 del 17.12.2013** concernente PSR 2007/2013 - Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale". Disposizioni per l'attuazione (2° bando).



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Normativa AGEA

- **Circolare ACIU. 2005.210 del 20 aprile 2005** - Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori;
- **Circolare ACIU. 2007.237 del 6 aprile 2007** - Sviluppo Rurale - Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005;
- **Circolare UM. 2008.36 del 7 novembre 2008** - Sviluppo Rurale - Procedura registrazione debiti - acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti;
- **Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013** – Edizione 1.1.

Altre discipline pertinenti

- **Legge n. 689 del 24 novembre 1981**, Modifiche al sistema penale e ss.mm.ii.;
- **Legge n. 898 del 23 gennaio 1986**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii.;
- **Legge n. 241 del 25 febbraio 1990**, relativo a nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
- **D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000**, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
- **Direttiva n. 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004**, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e ss.mm.ii.;
- **Direttiva n. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004**, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e ss.mm.ii.;
- **Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- **Legge 13 agosto 2010, n. 136**, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e ss.mm.ii..

Per quanto non specificato nelle presenti disposizioni si farà riferimento alla pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Ulteriori disposizioni potranno essere disposte mediante Atti del Direttore del Servizio competente e debitamente pubblicizzati.

2. Finalità del Bando e della Misura

La Misura sostiene la realizzazione di progetti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, alimentare e forestale, non avviati prima della domanda di aiuto, per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. I progetti di cooperazione potranno interessare i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE (esclusi i prodotti della pesca) e i prodotti della silvicoltura.

La Misura 124 è finalizzata alla realizzazione dei seguenti obiettivi operativi:

- incentivare forme di cooperazione tra aziende agricole o forestali ed imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o forestali, finalizzate alla progettazione, sviluppo e collaudo di prodotti, tecnologie e sistemi di produzione ad alto livello di innovazione;
- sviluppare nuovi prodotti/produzioni;
- sviluppare nuove tecnologie e/o sistemi di lavoro innovativi.

Al riguardo si precisa che l'innovazione di prodotto riguarda prodotti completamente nuovi, cioè non esistenti sul mercato, il riposizionamento e il miglioramento dei prodotti esistenti. Per innovazione di processo e introduzione di tecnologie innovative si intende invece l'applicazione di metodi di produzione o di distribuzione nuovi o sensibilmente migliorati, che possono includere anche cambiamenti sostanziali nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software.

La Misura contribuisce ai costi sostenuti per la cooperazione tra produttori primari e imprese di trasformazione, nell'ambito dei settori interessati, e per lo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti, processi e tecnologie, compresi gli studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di sviluppo sperimentale. La misura è finalizzata, esclusivamente, a sostenere lo sviluppo pre-competitivo¹,

¹ Per fase pre-competitiva si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Essi non comprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



precedente all'immissione in commercio di un nuovo prodotto o processo produttivo. Gli interventi riguardano le operazioni che precedono l'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

La Misura può finanziare anche operazioni diverse da quelle riguardanti le produzioni indicate nell'Allegato 1 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea, riferite ai prodotti del suolo, dell'allevamento (esclusi quelli della pesca) o relative alla prima trasformazione degli stessi prodotti².

3. Interventi ammissibili

Sono ammissibili interventi di:

1. Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collaudo nuovi prodotti;
2. Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collaudo nuovi processi produttivi e/o organizzativi;
3. Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collaudo nuove tecnologie.

4. Interventi non ammissibili

Non sono ammissibili gli interventi relativi a:

1. Interventi relativi a qualsiasi attività di ricerca (fondamentale ed industriale), ai sensi della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C323/01 del 30 dicembre 2006).³

prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

² I prodotti agricoli indicati nell'Art. 32 del testo consolidato del Trattato Istitutivo della Comunità Europea sono elencati all'interno dell'Allegato 1 allo stesso Trattato e del Regolamento UE n.1006/2011 del 27.09.2011 relativo alla nomenclatura tariffaria, statistica e doganale comune.

³ Ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C323/01 del 30 dicembre 2006) sono da escludersi le seguenti attività di ricerca:

- Attività di ricerca fondamentale, attraverso cui la Commissione individua lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- Attività di ricerca industriale, attraverso cui la Commissione intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



2. Interventi successivi alle operazioni che precedono l'utilizzo diffuso a fini commerciali delle nuove tecnologie adottate e/o la messa in produzione dei nuovi prodotti;
3. Interventi non coerenti con gli obiettivi della presente Misura;
4. Interventi relativi all'ordinaria attività di produzione o di servizio dei beneficiari;
5. Le mere analisi di fattibilità non seguite dalla successiva fase di sviluppo, quindi non integrata e propedeutica alla realizzazione della successiva fase di sviluppo;
6. Interventi di produzione e lancio sul mercato;
7. Attività di promozione e marketing;
8. Acquisto di materiale e macchinari usati;
9. Opere di manutenzione ordinaria;
10. Opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
11. Acquisto attrezzature non strettamente funzionali al progetto;
12. L'introduzione di semplici modifiche o personalizzazioni a macchine e attrezzature esistenti;
13. Il semplice assemblaggio od unione di attrezzature esistenti;
14. La mera costituzione della forma di cooperazione;
15. L'acquisto di strutture, fabbricati, beni immobili e terreni;
16. Costruzione o ristrutturazione di piazzali, capannoni, tettoie, ricoveri, uffici, abitazioni, etc);
17. Interventi avviati prima della data di presentazione della domanda di aiuto.

5. Ambito territoriale di applicazione

La Misura si applica sull'intero territorio regionale. Le sedi operative e legali delle imprese partecipanti al progetto devono essere situate sul territorio regionale.

6. Soggetti Beneficiari

Sono beneficiari dell'intervento i seguenti soggetti:

- le imprese agricole o forestali e di utilizzazione boschiva, singole o associate;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- le PMI che svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato – (esclusi i prodotti della pesca), in forma singola o associata;
- le PMI di utilizzazione boschiva e di prima utilizzazione del legno (compreso il sughero) e/o le imprese di seconda utilizzazione del legno, in forma singola o associata⁴.

7. Condizioni di ammissibilità

I soggetti beneficiari, per accedere alla misura, devono essere obbligatoriamente riuniti sotto forma di Associazione/Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ATI/RTI/ATS), di consorzi o società consortili o in altre forme di raggruppamenti formalizzati giuridicamente⁵.

I beneficiari possono partecipare ad un solo partenariato.

E' condizione essenziale, per l'accesso alla misura, la presenza all'interno del partenariato, in forma singola o associata, di almeno un'impresa agricola, o di almeno un'impresa forestale e di utilizzazione boschiva e di un'impresa di prima utilizzazione del legno.

E' condizione essenziale, altresì, che l'Atto Costitutivo del partenariato:

- sia coerente con l'intervento per cui si richiede il contributo in modo che si possa evincere la funzionalità al raggiungimento degli scopi sociali;
- individui i ruoli, gli impegni e le responsabilità di ciascuno dei partner, per quanto concerne lo svolgimento delle attività specificatamente risultanti dal progetto presentato;
- Individui un Responsabile tecnico- scientifico, per quanto riguarda la realizzazione tecnica e scientifica del progetto;

⁴ le PMI di utilizzazione boschiva sono quelle che realizzano la fase di raccolta del legno. La prima utilizzazione comprende le segherie (produzioni di travi e tavole), le imprese del comparto dei pannelli a base di legno e l'industria della carta. La seconda utilizzazione si riferisce alle falegnamerie artigianali, alle produzioni di mobili e alle aziende di trasformazione del legno

⁵ Si intende tutte quelle forme di accordo che devono contenere gli elementi essenziali previsti dal codice civile per i contratti tipici (obiettivi, ruoli, capofila, quote, ecc.).

Le OP, Organizzazioni di Produttori, e i Consorzi di tutela di produzioni certificate, se costituiti in forma di Consorzi o Società consortili, possono partecipare alla misura in quanto costituiscono già di per sé "partenariati". In questo caso tutti i soci sono considerati partner di progetto e beneficiari. Per accedere alla misura devono possedere i requisiti richiesti circa la presenza, al proprio interno, in forma singola o associata, di almeno un'impresa agricola, o di almeno un'impresa forestale e di utilizzazione boschiva e di un'impresa di prima utilizzazione del legno. Le cooperative non rientrano fra le forme di partenariato previste dal bando.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- dia mandato collettivo speciale di rappresentanza al soggetto Capofila, su cui graverà l'onere di:
 - presentare la domanda di aiuto in nome e per conto dei soggetti coordinati;
 - curare i rapporti amministrativi e legali con la Regione Sardegna.

Ricade sul soggetto capofila la rappresentanza legale dei soggetti coordinati nei confronti dell'Amministrazione Regionale, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti e comunque collegati alla realizzazione del progetto, anche dopo il collaudo, e fino all'estinzione di ogni rapporto. L'Amministrazione Regionale, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti coordinati.

Qualora tali indicazioni essenziali non fossero già presenti all'interno dell'Atto Costitutivo del partenariato, occorrerà produrre un atto integrativo dello stesso.

Nel caso in cui all'interno del partenariato siano presenti partner in forma aggregata, sarà necessario produrre tra gli allegati, una dichiarazione di impegno dei soci interessati a partecipare direttamente alla sperimentazione.

Le imprese che si presentano in forma di partenariato non devono essere fra loro associate o collegate, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dall'art. 3 della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE.

Nessuna delle imprese comprese nel partenariato deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto⁶.

Non possono beneficiare della presente misura le imprese che si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale, né che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Le imprese devono risultare affidabili sulla base di eventuali altre operazioni cofinanziate a partire dal 2000.

Tutti i componenti del partenariato che intendano presentare domanda di aiuto devono preventivamente costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, secondo quanto previsto dal Decreto

⁶ Nessuna delle imprese comprese nel partenariato deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto. Tale vincolo non è subordinato alla partecipazione alla stregua di capofila o partner. La ripartizione dei compiti e dei ruoli, nonché la dotazione finanziaria di ciascun partner, devono essere specificati, così come previsto, attraverso i prospetti e i documenti allegati al bando, fornendo indicazioni circa gli impegni e le modalità di partecipazione di ognuno.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 che ha istituito l' Anagrafe regionale delle aziende agricole.

L'obbligo di costituzione o aggiornamento del fascicolo è esteso a tutti i soci dei beneficiari partecipanti in forma aggregata se direttamente interessate alla sperimentazione.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata prima della compilazione della domanda di aiuto presso un CAA autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto. Le informazioni di carattere anagrafico e strutturale, presenti nel fascicolo unico aziendale elettronico, costituiscono la base di partenza per la presentazione *on line* delle domande di aiuto.

Nella realizzazione del progetto il partenariato proponente deve obbligatoriamente avvalersi, per il supporto tecnico-scientifico, di Organismi di Ricerca, pubblici e/o privati, impegnati nel campo della ricerca e sperimentazione pre-competitiva.

Per Organismi di ricerca, ai fini del presente bando, si intende soggetti, quali le università o gli istituti di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consista nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca pre-industriale, industriale e di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.

Gli Organismi di ricerca devono essere iscritti all'anagrafe nazionale delle ricerche (<http://www.anagrafenazionale.ricerche.it/arianna/contentpages/default.aspx>)⁷.

8. Ammontare del programma di spesa, intensità e ammontare del contributo

Nelle more dell'approvazione definitiva da parte della Commissione Europea delle modifiche adottate dal Comitato di Sorveglianza, la dotazione finanziaria del presente bando di gara è pari a euro € 3.244.823,00, salvo ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili.

I progetti che fruiscono dell'aiuto devono prevedere un programma di spesa non superiore a euro 400.000,00, pena l'esclusione.

Il contributo previsto è pari al 100% del programma di spesa ritenuto ammissibile.

L'aiuto verrà erogato in conto capitale.

⁷ Il vincolo territoriale riguarda esclusivamente i beneficiari di cui al punto 6 del bando. Gli organismi di ricerca, in quanto non beneficiari, possono avere sede in qualsiasi Paese dell'Unione Europea.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



In caso di cofinanziamento da parte dei beneficiari è previsto un punteggio premiante indicato nella tabella di cui al punto 11 Criteri di selezione delle domande. Il cofinanziamento è rapportato al massimale di finanziamento pubblico concedibile.

Per le produzioni non comprese all'interno dell'Allegato 1 al Trattato Istitutivo della Comunità Europea, ossia non riferite ai prodotti del suolo, dell'allevamento (esclusi quelli della pesca) né relative alla prima trasformazione degli stessi prodotti e nel caso di operazioni relative al settore forestale l'importo è ammissibile sulla base del Regime "De Minimis", come indicato dal Reg.1998/2006.

Pertanto, in questi casi, compatibilmente con le regole relative allo stesso Regime, il programma di spesa non potrà essere superiore a 200 mila euro, pena l'esclusione.

9. Impegni

I partenariati individuati come beneficiari della Misura 124 dovranno,

- I. rispettare il vincolo di destinazione degli investimenti materiali di macchine e attrezzature relativi alla realizzazione del progetto di ricerca pre-competitiva per un periodo di almeno 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, di cui all'art. 72, del Reg. CE 1698/2005 e ss.mm.ii.;
- II. indicare il soggetto tra i partner che resterà depositario e responsabile (per almeno 5 anni) dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, delle eventuali dotazioni fisse acquistate o realizzate nell'ambito dell'azione di cooperazione cui ha preso parte;
- III. non sostituire il coordinatore/responsabile tecnico-scientifico indicato nella domanda, salvo cause di forza maggiore documentabili. In tal caso, comunque, la sostituzione del responsabile deve avvenire solo con figure professionali con competenze di pari livello o di livello superiore;
- IV. Impegno a non modificare i componenti del gruppo di lavoro indicato nella domanda, salvo sostituzione motivata con soggetti con competenze di pari livello o di livello superiore;
- V. non modificare il partenariato nel numero e nei soggetti partecipanti, nonché l'organismo/i pubblici o privati di ricerca e sperimentazione pre-competitiva, salvo cause di forza maggiore documentabili;
- VI. non modificare gli elementi che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



VII. monitorare nei 18 mesi successivi al termine del progetto gli effetti dell'attività di promozione, divulgazione e trasferimento sia in merito al numero di imprese che adotteranno effettivamente l'innovazione che in merito all'incremento di valore aggiunto eventualmente realizzato dalle aziende partecipanti al progetto e da quelle che lo hanno successivamente adottato e a darne comunicazione con specifica relazione prodotta dal capofila.

10. Spese Ammissibili

Possono essere riconosciute le seguenti voci di spesa:

- a) costi di costituzione di società o fusione di società;
- b) costi relativi all'analisi organizzativa dei soggetti coinvolti finalizzata a ottimizzare flussi di beni e informazioni ed a pianificare l'attività organizzativa e logistica e purché limitati alla fase pre-competitiva delle operazioni;
- c) costi di progettazione per i nuovi prodotti e/o processi;
- d) costi relativi a studi di mercato e di fattibilità, nel limite massimo complessivo del 10% del valore del programma di spesa;
- e) acquisto brevetti e licenze;
- f) acquisizione di know-how;
- g) acquisto di software;
- h) test e prove tecniche e commerciali, compresi costi di materiali a perdere;
- i) costi inerenti la costruzione di prototipi;
- l) investimenti materiali e immateriali relativi alla realizzazione di progetti pilota.

Le voci di spesa sopra indicate comprendono, altresì:

- I. Spese per missioni e trasferte. Ammissibili solo se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente programmate e motivate.
- II. Spese di viaggio. Ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, noleggio mezzi di trasporto). In ogni caso può essere riconosciuta, ai fini della rendicontazione, una quota strettamente correlata all'effettivo e documentabile impegno sulle attività realizzate per il progetto.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- III. Spese per utilizzo di mezzo proprio. Ammesse le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il 1 gennaio di ogni anno; in tal caso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione. In ogni caso può essere riconosciuta, ai fini della rendicontazione, una quota strettamente correlata all'effettivo e documentabile impegno sulle attività realizzate per il progetto.
- IV. Spese di vitto e alloggio. Per trasferte con durata dalle 8 alle 12 ore: max 30 euro/pasto. Con trasferte superiori alle 12 ore: max 60 euro /pasto e pernottamento in albergo di categoria non superiore alle 4 stelle. Documenti giustificativi: ricevuta fiscale o fattura riportanti le generalità del contraente e del fruitore. In ogni caso può essere riconosciuta, ai fini della rendicontazione, una quota strettamente correlata all'effettivo e documentabile impegno sulle attività realizzate per il progetto.
- V. Spese per l'acquisto o noleggio di strumenti e attrezzature tecnico-scientifiche: a questa voce sono riferibili le spese per macchine agricole, strumentazioni scientifiche e attrezzature informatiche. La spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionatamente alla percentuale del suo utilizzo nelle attività. Ai fini del calcolo della quota di ammortamento la durata è mediamente di 5 anni, ad eccezione delle attrezzature informatiche per le quali è di 3 anni.
- VI. Beni di consumo : comprende beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, quali materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifici quali reagenti, strumentazioni, altri materiali utilizzati per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.
- VII. Prototipi e realizzazione di test e collaudi: comprende costi per beni di durata superiore a quella del progetto ma integralmente finalizzati all'attività di progetto in quanto inerenti impianti pilota o prototipi.
- VIII. Investimenti immateriali: include acquisto di brevetti, licenze ecc., registrazione di diritti di proprietà industriale.
- IX. Spese generali: direttamente imputabili all'attività di progetto e per un'entità massima pari al 5% della somma delle voci precedenti, purché appositamente documentate.

Tali spese sono ammissibili secondo le norme contemplate nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spesa relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi, approvato in Conferenza Stato-Regioni.

Il contributo è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente allo sviluppo del progetto, sono pertanto escluse le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dalle imprese.

Le prestazioni in natura e/o quelle volontarie non retribuite sono ammissibili solo nel caso di cofinanziamento del partenariato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06 "La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata".

Pertanto per le operazioni a cui è concesso un contributo pubblico pari al 100% della spesa sostenuta tali prestazioni non sono ammissibili.

In ogni caso non sono ammissibili le spese relative a IVA ed altre imposte e tasse tranne l'IVA non recuperabile, se realmente e definitivamente sostenute dal beneficiario.

I costi di cui ai punti b), c), d), h), i) e l) comprendono anche spese per il personale (comprese le consulenze esterne). Tali spese saranno riconosciute se coerenti con i parametri seguenti:

- I. Spese di personale dipendente: comprende le voci di spesa per il personale dedicato al progetto, del partenariato beneficiario. Il personale in oggetto deve essere assunto, per lo svolgimento di attività strettamente attinenti all'attività dell'azienda beneficiaria, come dipendente a tempo determinato, appositamente per le attività di progetto, fermo restando che può essere riconosciuta, ai fini della rendicontazione, la quota di compenso strettamente correlata all'effettivo e documentabile impegno sulle attività realizzate per il progetto.

Per quanto concerne personale assunto a tempo indeterminato del partenariato beneficiario, per lo svolgimento di attività strettamente attinenti all'attività dell'azienda beneficiaria, potranno essere rendicontati esclusivamente i compensi per il lavoro straordinario, nonché le spese di trasferta del personale interno che partecipa, seppur a costo zero, al progetto, dandone menzione – preventiva - nella lista delle risorse umane impegnate nelle attività progettuali. In ogni caso può essere riconosciuta, ai fini della rendicontazione, la quota di compenso strettamente correlata all'effettivo e documentabile impegno sulle attività realizzate per il progetto.

Il costo è determinato moltiplicando il costo del lavoro giornaliero per il numero delle giornate lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa.

- II. Spese di personale non dipendente: comprende il personale non dipendente a tempo determinato impegnate nelle attività progettuali. Il costo è determinato in base alle giornate



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



dedicate al progetto al costo giornaliero previsto nel contratto. Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto è quello relativo all'importo dell'assegno maggiorato degli oneri di legge. Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione. Il costo ammissibile è dato dal costo della giornata lavorata x il numero di giornate attribuite al progetto.

In ogni caso può essere riconosciuta, ai fini della rendicontazione, la quota di compenso strettamente correlata all'effettivo e documentabile impegno sulle attività realizzate per il progetto.

- III. Consulenze esterne: comprende servizi di consulenza tecnico scientifica fornita da soggetti terzi con documentata esperienza : collaborazioni professionali, acquisizione software e relativo know-how, acquisizione brevetti e diritti di licenze. Tale voce fa riferimento a prestazioni di carattere tecnico -scientifico, utilizzate esclusivamente per l'attività di progetto, rese da professionisti persone fisiche e/o giuridiche. In ogni caso può essere riconosciuta, ai fini della rendicontazione, una quota strettamente correlata all'effettivo e documentabile impegno sulle attività realizzate per il progetto.

Le spese relative all'Organismo di ricerca/agli Organismi di ricerca vanno presentate, ai fini della valutazione della congruità delle spese, all'interno dei prospetti di dettaglio di cui all'allegato R3. Tali spese vanno rendicontate con la presentazione di fatture per prestazione di servizi e relative relazioni di dettaglio da cui si evincano le attività realizzate e l'utilizzo delle risorse materiali e professionali, secondo principi di trasparenza amministrativa.

Non sono ammissibili le spese riferite a titolari di imprese individuali, salvo in caso di ammissibilità delle prestazioni volontarie non retribuite (Ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06), legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.

11. Criteri di valutazione delle domande

Per la misura sono individuati specifici criteri di valutazione ai fini della predisposizione della graduatoria.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dichiarate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di valutazione:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



CRITERI DI VALUTAZIONE	PESO
Caratteristiche dei proponenti e del raggruppamento	
A. Operatori coinvolti	
1. Imprenditori agricoli coinvolti ⁸ > 4	5
2. Presenza di imprese in forma associata (con riguardo alle imprese agricole e/o forestali aderenti ad associazioni e/o cooperative partner del progetto e coinvolte nel progetto stesso) ⁹	5
3. Presenza di soggetti appartenenti a segmenti della filiera diversi dalla produzione agricola e collocati a valle di essa ¹⁰ :	
a. appartenenti ad un solo segmento collocato a valle, nella filiera, rispetto alla produzione (ad esempio trasformazione dei prodotti, oppure commercializzazione, oppure servizi post vendita, ecc.);	3
b. appartenenti a più segmenti collocati a valle, nella filiera, rispetto alla produzione (ad esempio trasformazione dei prodotti e commercializzazione, ecc.):	5
Sostenibilità scientifica degli interventi	
B. Qualità delle risorse umane e professionali utilizzate per la realizzazione del progetto (gruppo di lavoro)¹¹	
4. n° di laureati e/o di specializzati nei settori della sperimentazione, della ricerca applicata e del trasferimento dell'innovazione, attinenti le tematiche del progetto (n° di laureati e/o specializzati/ n° persone complessivamente coinvolte nel progetto >0,6)	5

8 Imprese partner del progetto, direttamente e attivamente coinvolte nelle attività di sperimentazione.

9 Associazioni formalizzate (ad esempio O.P.) purché presenti operativamente all'interno del progetto unitamente alle imprese associate, con una chiara distinzione dei ruoli, impegni e responsabilità di ciascuna.

10 Ossia presenza di soggetti operanti in ambiti diversi della filiera e che realizzano delle attività relative ai diversi segmenti della filiera, all'interno del progetto stesso.

11 Punteggio riconosciuto qualora siano allegare lettere di impegno a impiegare nelle attività di progetto i singoli componenti del gruppo di lavoro.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



CRITERI DI VALUTAZIONE	PESO
C. Utilità della proposta progettuale in funzione della reale necessità per il settore di riferimento	
5. Collegamento e continuità con le ricerche concluse o in fase di realizzazione a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari (Misura 3.13 POR 2000-2006; L.R.21/2000, art.11 "Ricerca e Sviluppo")	5
D. Capacità di costituire relazioni e reti stabili con laboratori e poli di innovazione regionali, nazionali e internazionali	
6. Cooperazione internazionale per il raggiungimento dell'obiettivo (Presenza di Accordi di ricerca con imprese estere; Partecipazione a reti internazionali di ricerca negli ambiti di ricerca)	5
Caratteristiche dell'intervento	
E. Coerenza con le "Nuove Sfide" individuate dall'Health check e fatte proprie dalla strategia del PSR 2007-2013	
7. Interventi finalizzati alla realizzazione di significative innovazioni funzionali alla salvaguardia della biodiversità	6
8. Interventi finalizzati alla realizzazione di innovazioni funzionali alla mitigazione degli effetti e all'adattamento ai cambiamenti climatici (in particolare per la riduzione delle emissioni di metano e di protossido di azoto attraverso sistemi di produzione eco-compatibili ed il miglioramento della gestione dei reflui zootecnici, e la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio mediante il risparmio energetico)	6
9. Interventi che prevedano l'introduzione di innovazioni evidenti nell'ambito dell'utilizzo e della sperimentazione di energie rinnovabili (con particolare riferimento alle biomasse e utilizzo di reflui e residui di produzione agricola e zootecnici)	6
10. Interventi che prevedano l'introduzione di innovazioni nell'ambito della riduzione dei consumi irrigui e della tutela quali-quantitativa della risorsa acqua	6
F. Interventi innovativi in particolari ambiti sensibili dell'economia regionale	



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



CRITERI DI VALUTAZIONE	PESO
11. Progetto relativo all'innovazione di qualità nell'ambito delle produzioni biologiche regionali	6
12. Progetto relativo all'innovazione nell'ambito delle produzioni certificate DOP, IGP, DOC/DOCG, sostenute dalla misura 132 del PSR 2007/2013	6
13. Progetto relativo all'innovazione nell'ambito delle produzioni tradizionali di cui al DM n. 350/99	3
14. Progetto relativo allo sviluppo pre-competitivo di nuovi canali e frontiere del marketing agroalimentare territoriale ¹²	6
G. Elementi di replicabilità e trasferimento dell'esperienza	
15. Attività di promozione e divulgazione del progetto nei territori interessati	5
16. Modalità di diffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo al sistema produttivo	5
H. Quota di cofinanziamento	
17. Indice di cofinanziamento ($\%CofinMax^{13} - \%QuotaCofin / \%CofinMax$) < 0,7	10
18. Indice di cofinanziamento ($\%CofinMax^{14} - \%QuotaCofin / \%CofinMax$) da 0,7 a 0,9	5

I. Qualità tecnico-scientifica della innovazione oggetto di intervento	PESO MAX
19. Evidenza, merito scientifico, credibilità di livello nazionale o internazionale documentabile dei temi sviluppati dai soggetti proponenti	5

¹² Attraverso l'utilizzo di tecnologie di comunicazione di ultima o prossima generazione (web 2.0, social media, realtà aumentata, ecc.)

¹³ Dove $\%CofinMax = 100$

¹⁴ Dove $\%CofinMax = 100$



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



20. Novità scientifica di livello nazionale o internazionale documentabile con riferimento allo Stato dell'Arte attuale del settore	5
21. Qualità della leadership scientifica del progetto (basata sull'esame dei prodotti della ricerca – articoli con Impact Factor, brevetti, premi/riconoscimenti, progetti, ecc.) del coordinatore di progetto	5
J. Qualità della proposta progettuale	
22. Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati e al ruolo che i vari portatori di interessi hanno nel progetto stesso.	5

In caso di parità di punteggio le domande saranno ordinate come segue:

- a) maggiore quota di cofinanziamento;
- b) minor programma di spesa ;
- c) data e ora di invio telematico della domanda (è anteposta la domanda presentata prima).

12. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La presentazione delle domande di aiuto, a decorrere dal 28 gennaio 2014, deve essere effettuata:

- **per via telematica utilizzando il Modello di Domanda** attraverso gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo regionale (SIAR) disponibile all'indirizzo internet <http://intranet.sardegnaagricoltura.it>;
- **e in formato cartaceo, completa della documentazione da allegare, in originale ed in copia, siglata in ogni pagina e firmata per esteso sull'ultima**, recapitandola a mano o per plico raccomandata A/R presso l'Agenzia Argea Sardegna.

In seguito alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, la compilazione, la stampa ed il rilascio delle domande dovranno seguire le seguenti modalità e istruzioni operative:

a. Presentazione della domanda di aiuto

La compilazione e la presentazione delle domande, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli, deve avvenire per via telematica attraverso la procedura informatica realizzata nell'ambito del

Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) della RAS disponibile all'indirizzo internet <http://intranet.sardegnaagricoltura.it> entro i termini indicati nel bando.

La domanda di aiuto si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riportate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti dallo stesso e un set di informazioni utili alla selezione delle domande e alla formulazione delle graduatorie di ammissibilità in base ai criteri di valutazione di cui al paragrafo 11.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di aiuto riferite al soggetto capofila del partenariato sono le seguenti:

- dichiarazione di aver visionato e preso conoscenza del PSR Sardegna 2007-2013, della misura 124, di accettare tutte le clausole, condizioni e prescrizioni ivi contenute e di aver avuto tutti i chiarimenti ritenuti necessari;
- dichiarazione che per la realizzazione degli interventi non ha ottenuto né richiesto al medesimo titolo contributi ad altri Enti pubblici;
- dichiarazione di impegno di esonerare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dalla realizzazione del progetto;
- (in caso di aiuti concessi in regime de minimis) di avere/non avere usufruito di agevolazioni pubbliche negli ultimi tre anni concesse allo stesso titolo "de minimis" in conformità al regolamento (CE) 1998/2006 e in caso affermativo specificare l'ammontare, l'anno di riferimento, lo strumento di finanziamento e il soggetto erogatore;
- dichiarazione di impegno a monitorare nei 18 mesi successivi al termine del progetto gli effetti dell'attività di promozione, divulgazione e trasferimento sia in merito al numero di imprese che adotteranno effettivamente l'innovazione che in merito all'incremento di valore aggiunto eventualmente realizzato dalle aziende partecipanti al progetto e da quelle che lo hanno successivamente adottato e a darne comunicazione con specifica relazione prodotta dal capofila;
- dichiarazione di impegno a non modificare il partenariato nel numero e nei soggetti partecipanti né l'organismo/i di ricerca, salvo cause di forza maggiore documentabili;
- dichiarazione di partecipazione ad un solo partenariato ai fini del presente bando;
- dichiarazione di impegno a non sostituire il coordinatore/responsabile tecnico-scientifico indicato nella domanda, salvo cause di forza maggiore documentabili. In tal caso, comunque, la sostituzione del responsabile deve avvenire solo con figure professionali con competenze di pari livello o di livello superiore;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- dichiarazione di impegno a non modificare i componenti del gruppo di lavoro indicati nella domanda, salvo sostituzione motivata con soggetti con competenze di pari livello o di livello superiore;
- dichiarazione di impegno a non modificare gli elementi che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi;
- dichiarazione di impegno al rispetto del vincolo di destinazione degli investimenti materiali di macchine e attrezzature relativi alla realizzazione del progetto di ricerca pre-competitiva per un periodo di almeno 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, di cui all'art. 72, del Reg. CE 1698/2005 e ss.mm.ii., indicando il soggetto tra i partner che resterà depositario e responsabile (per almeno 5 anni) dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, delle eventuali dotazioni fisse acquistate o realizzate nell'ambito dell'azione di cooperazione cui ha preso parte.

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno "rilasciate" dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Il numero di domanda, generato in automatico dal sistema SIAR consentirà di individuare univocamente l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa, ma non riveste alcuna validità al fine della dimostrazione dell'avvenuta presentazione della domanda nei termini previsti.

Successivamente alla compilazione telematica, i richiedenti dovranno

- stampare la copia cartacea della domanda prodotta dal sistema e sottoscriverla¹⁵
- allegare la documentazione descritta al punto 12b Allegati
- recapitare il plico a mano o per raccomandata A.R. (o tramite corriere espresso) ad ARGEA entro il giorno 11 marzo 2014;

La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa che deve riportare sul frontespizio i seguenti elementi:

- P.S.R. Sardegna 2007/2013 – Misura 124;
- CUAA
- N. identificativo della domanda assegnato dal sistema

¹⁵ La sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale del Soggetto Capofila. Ai sensi del DPR 445/2000 la sottoscrizione della domanda non necessita di autentica ma è fatto obbligo al sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia di un proprio documento di identità valido.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



La domanda deve essere corredata:

- di copia di un documento di identità in corso di validità del legale Rappresentante legale del Soggetto Capofila;
- della documentazione prevista nel presente bando (in unica copia) non acquisita al sistema informativo.

La domanda completa del progetto esecutivo e di tutta la documentazione richiesta deve pervenire all'Agenzia Argea Sardegna – Via Caprera, 8 - 09123 Cagliari entro il giorno 11 marzo 2014; se recapitata a mano, dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 11 marzo 2014.

Il mancato rispetto dei termini fissati per la presentazione della suddetta documentazione comporterà l'esclusione della domanda.

In ogni caso l'Amministrazione regionale non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni o disguidi postali o comunque causati da terzi, da casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Si ricorda che la verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione alla sua compilazione.

Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel modello di domanda e nel fascicolo di misura così come per gli altri allegati specifici sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Rimane ferma la possibilità per l'Amministrazione Regionale di richiedere la documentazione in originale o in copia conforme relativamente a quanto dichiarato ed autocertificato. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

b. Allegati

In allegato alla domanda cartacea è richiesta, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

1) Atto costitutivo e statuto del partenariato (RTI, ATI, ATS, Consorzio, Società Consortile o altra forma di raggruppamento formalizzato) ai sensi delle Condizioni di Ammissibilità di cui al punto 7 del presente Bando.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



2) Relazione tecnica illustrativa del progetto che includa i seguenti aspetti: obiettivi, attività previste, tempi, risultati e ruolo dei partner e dell'organismo di ricerca coinvolti. Tale relazione deve presentare la disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il progetto stesso. Tale elaborato deve argomentare e relazionare, altresì, in merito all'evidenza, merito scientifico, credibilità di livello nazionale o internazionale documentabile dei temi sviluppati dai soggetti proponenti. La relazione, inoltre, deve includere, nella parte descrittiva e nella definizione delle modalità operative, informazioni dettagliate e opportunamente documentate con specifici, ulteriori allegati, ad essa relative:

- *Allegato R.1:* è relativo alla qualità delle risorse umane e professionali utilizzate per la realizzazione del progetto (Coordinatore/Responsabile tecnico-scientifico, Laureati/Specializzati e Altro Personale coinvolto, ivi inclusi braccianti agricoli e manodopera non specializzata) con particolare riferimento al numero di laureati e/o di specializzati nei settori della sperimentazione, della ricerca applicata e del trasferimento dell'innovazione, attinenti le tematiche del progetto, compilando in dettaglio le apposite schede contenute nell'allegato R.1 per ogni professionalità coinvolta;
- *Allegato R.2:* prospetto riepilogativo delle modalità di partecipazione di ogni singolo partner al progetto, nonché dell'organismo/degli organismi di ricerca coinvolto/i, con particolare riferimento ai segmenti delle filiere produttive interessate, alle funzioni e responsabilità attuative di ciascuno;
- *Allegato R.3:* Piano dei costi - indicazione dettagliata delle spese preventivate e della quota delle stesse di competenza di ciascun partner. I dati di costo richiesti per la presentazione del progetto sono stime preventive della spesa che ogni partner si impegna a sostenere. In caso di approvazione del progetto, ed a seguito di effettuazione delle spese, ogni partner renderà, in fase di richiesta di rimborso, le spese sostenute. Poiché la parte finanziaria del progetto è oggetto di valutazione, i proponenti dovranno cercare, per quanto possibile, di fornire informazioni chiare e dettagliate così da permettere l'effettiva valutazione della congruità del budget in rapporto alle attività previste. Per la definizione del piano dei costi è necessario utilizzare, per le voci previste, il prezzario regionale delle opere pubbliche integrato, per le spese agricole, dal prezzario dell'agricoltura di cui al D.A. n.1061 del 2005 e successive integrazioni. Per ogni voce di spesa sostenuta non contemplata nei prezzari, devono essere presentati tre preventivi contenenti informazioni puntuali sulle



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



modalità di fornitura e sui costi. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione giurata nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi/beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione. I preventivi devono riferirsi anche ai consulenti/prestatori di servizio esterni coinvolti. L'individuazione dell'Organismo di Ricerca, così come il personale specializzato facente parte del gruppo di lavoro, non avviene tramite selezione con presentazione dei preventivi, ma su base fiduciaria in virtù dei requisiti scientifici;

- *Curriculum Vitae* dettagliato del coordinatore/responsabile tecnico scientifico del progetto ed eventuale documentazione, comprovante la pubblicazione di articoli con Impact Factor, brevetti, premi/riconoscimenti, progetti, ecc. Il Curriculum del coordinatore dovrà essere integrato con copia della lettera di impegno a realizzare le attività di progetto secondo il monte ore previsto dal cronoprogramma;
- *Dichiarazione del Rappresentante Legale dell'organismo/i di ricerca* coinvolto/i contenente l'impegno a fornire il supporto tecnico-scientifico alla realizzazione del progetto;
- *Documentazione comprovante eventuali Accordi* di ricerca con imprese estere e/o Partecipazione a reti internazionali di ricerca negli ambiti di ricerca sia da parte del partenariato beneficiario che dell'organismo di ricerca coinvolto.

3) Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000:

Il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria, nonché tutti i soci delle imprese partecipanti in forma aggregata, se direttamente interessate alla sperimentazione devono produrre:

- (in caso di aiuti concessi in regime de minimis) dichiarazione di aver/non aver usufruito di agevolazioni pubbliche negli ultimi tre anni concesse allo stesso titolo "de minimis" in conformità al regolamento (CE) 1998/2006 e in caso affermativo specificare l'ammontare, l'anno di riferimento, lo strumento di finanziamento e il soggetto erogatore;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di certificato camerale, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, contenente gli estremi di iscrizione e attestante che l'impresa non risulta sottoposta a procedure concorsuali né ad amministrazione



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



controllata e di non trovarsi nelle condizioni di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (dicitura antimafia);

- dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti di tipo oggettivo e soggettivo previsti dalla scheda della misura 124 del P.S.R. Sardegna 2007–2013;
- dichiarazione di aver costituito il fascicolo aziendale e averlo regolarmente aggiornato indicandone il soggetto detentore;
- dichiarazione che l'impresa non è associata o collegata con le altre secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dall'art. 3 della Raccomandazione comunitaria 2003/361/CE;
- dichiarazione di aver visionato e preso conoscenza del PSR Sardegna 2007-2013, della misura 124, di accettare tutte le clausole, condizioni e prescrizioni ivi contenute e di aver avuto tutti i chiarimenti ritenuti necessari;
- dichiarazione che per la realizzazione degli interventi non ha ottenuto né richiesto al medesimo titolo contributi ad altri Enti pubblici;
- dichiarazione, da parte del rappresentante legale di ciascuna impresa partner, di partecipare ad un solo partenariato ai fini del presente bando.

Tutti i requisiti dichiarati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

13. Controlli Amministrativi

ARGEA Sardegna coadiuvata da una specifica Commissione di valutazione verifica la ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate e attribuisce i punteggi sulla base dei criteri di cui al punto 11 del presente bando, concludendo l'attività istruttoria.

a. Ricevibilità

Gli uffici competenti, riportando gli esiti su check list, provvederanno alla verifica che l'istanza sia ricevibile formalmente, ovvero che:

- a) la data di protocollo rispetti la scadenza del bando;
- b) sia presente la firma del legale rappresentante del soggetto capofila corredata da valido documento d'identità;
- c) la domanda cartacea e quella elettronica coincidano.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Solo le domande di aiuto che si trovano in stato “Preso in carico” possono essere sottoposte alla checklist di ricevibilità.

Il risultato della checklist di ricevibilità può essere positivo o negativo e porta la domanda a due stati possibili:

- Ricevibile (esito positivo)
- Non Ricevibile (esito negativo)

Lo stato finale (Ricevibile o Non Ricevibile) deve essere visibile online al richiedente solo dopo la scadenza del bando.

Le domande che si trovano nello stato Ricevibile potranno essere sottoposte alla checklist di ammissibilità.

Le domande che si trovano nello stato Non Ricevibile non potranno essere sanate.

Le domande che si trovano in stato Ricevibile possono passare allo stato Annullata per rinuncia se il richiedente invia comunicazione di rinuncia.

b. Controlli di ammissibilità

Durante i controlli amministrativi relativi all'ammissibilità gli uffici competenti provvederanno alla verifica dei requisiti previsti ai punti 5,6,7,8 del bando e alla verifica della presenza della documentazione descritta al punto 12.

Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, che riguardano i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione verranno verificate sul 100% delle domande. Per le altre dichiarazioni i controlli dovranno essere effettuati su almeno il 5% delle domande in istruttoria.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Ufficio procederà oltre che all'archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente con la domanda e/o a supporto della stessa, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti all'effettuazione delle istruttorie e alla adozione dei provvedimenti di attribuzione degli aiuti.

c. Valutazione della domanda

La valutazione della proposta progettuale, sulla base dei criteri di cui al punto 11, è effettuata da una specifica Commissione di valutazione nominata dal Direttore Generale di Argea Sardegna che verifica la conformità dell'operazione, l'ammissibilità ed eleggibilità delle spese proposte,



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



l'attribuzione automatica dei punteggi e assegna i punteggi interi da 0 a 5 in merito ai criteri a valutazione soggettiva di cui alle lettere G, I, J.

La commissione si potrà avvalere del parere di uno o più esperti provenienti dal mondo accademico, per la valutazione degli aspetti scientifici del progetto.

In particolare, nel corso della valutazione si procederà:

1. alla verifica della conformità dell'operazione oggetto della domanda con la normativa di riferimento, compresa (ove applicabile) la normativa in materia di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie;
2. che gli interventi previsti non rientrino tra quelli esclusi dal finanziamento ai sensi di quanto disposto al punto 4 del presente Bando;
3. alla verifica tecnica dell'idoneità/non idoneità delle proposte progettuali;
4. alla verifica dell'evidenza, merito scientifico, credibilità di livello nazionale o internazionale documentabile dei temi sviluppati dai soggetti proponenti;
5. alla verifica del livello di innovazione scientifico di livello nazionale o internazionale documentabile con riferimento allo Stato dell'Arte attuale del settore;
6. alla verifica della qualità della leadership scientifica del progetto (basata sull'esame dei prodotti della ricerca – articoli con Impact Factor, brevetti, premi/riconoscimenti, progetti, ecc.) del responsabile/coordinatore di progetto;
7. alla verifica del livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati e al ruolo che i vari portatori di interessi hanno nel progetto stesso;
8. alla verifica dell'ammissibilità ed eleggibilità delle spese, nel rispetto di quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi", e nel presente bando;
9. alla verifica della ragionevolezza e congruità delle spese proposte.

Per le istanze considerate incomplete potrà essere richiesta integrazione documentale. In tal caso verrà data immediata comunicazione scritta ai beneficiari invitandoli a perfezionare la pratica ed assegnando un termine **perentorio** non superiore ai 10 giorni lavorativi per la presentazione della documentazione.

d. Graduatoria



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



La graduatoria, con relativa motivazione, sarà approvata con provvedimento del dirigente competente, che sarà integralmente pubblicato, dandone preventivo avviso sul BURAS, a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web: www.regione.sardegna.it. Per ciascun partenariato richiedente la graduatoria indicherà:

- identificativo della domanda;
- CUA;
- ragione sociale;
- punteggio attribuito e preferenze applicate;
- posizione in graduatoria;
- spesa totale e importo dell'aiuto;
- eventuale esclusione.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento.

14. Modalità di erogazione degli aiuti e gestione dei flussi finanziari

Dal momento della notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, il beneficiario, per il tramite del soggetto Capofila, può richiedere un'anticipazione fino al 50% del contributo.

Per le somme anticipate il beneficiario deve presentare:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati, di cui al modello allegato, per un importo pari al 110% dell'importo effettivamente anticipato che resterà operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione. La garanzia fideiussoria dovrà essere unica e dovrà essere prestata per tutte le imprese facenti parte del partenariato dal capofila incaricato;
- dichiarazione (autocertificazione) di avvenuto inizio delle attività di progetto e relativa data.

Fino a tre mesi prima del termine ultimo indicato per la realizzazione degli interventi, il beneficiario può richiedere una liquidazione del contributo concesso in relazione allo stato di realizzazione del progetto ammesso (liquidazione parziale per stati di avanzamento) e dietro presentazione della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



La prima richiesta di liquidazione parziale per stati di avanzamento (SAL) potrà essere presentata a condizione di aver sostenuto e pagato spese pari ad almeno il 50% del costo totale degli interventi ammessi e la seconda al raggiungimento di almeno l'80% del costo totale degli interventi ammessi.

I beneficiari devono autorizzare il proprio Istituto di Credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'Amministrazione Regionale.

Tutti i pagamenti debbono avvenire a mezzo bonifico bancario, assegno non trasferibile a favore del creditore, vaglia postale, bollettino postale e carte di credito/bancomat.

15. Realizzazione e rendicontazione delle operazioni

I progetti finanziati dovranno concludersi entro **12 mesi** dalla data di notifica della concessione dell'aiuto.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione di seguito indicata deve essere presentata da parte del beneficiario entro i **30 giorni** successivi alla conclusione del progetto.

Per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, il soggetto capofila deve produrre in formato cartaceo e digitale:

- relazione finale, comprendente la descrizione particolareggiata dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti con riferimento agli obiettivi progettuali, correlata della documentazione fotografica;
- atto di approvazione della rendicontazione e dei risultati conseguiti;
- riepilogo generale delle spese sostenute, suddivise fra i diversi interventi realizzati e fra i partner, evidenziando in maniera chiara ed inequivocabile la ripartizione;
- tre preventivi per ogni spesa sostenuta, contenenti informazioni puntuali sulle modalità di fornitura e sui costi e/o comunque il riferimento al prezzario regionale utilizzato per il calcolo;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- giustificativi di spesa originali, debitamente quietanzati e fiscalmente regolati, contenenti la dicitura "P.S.R. Sardegna 2007/2013 – Misura 124 –", con relativa dichiarazione liberatoria resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- copia dei bonifici bancari, assegni non trasferibili, vaglia postali, bollettini postali e carte di credito/bancomat;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- estratto del conto corrente a cui si riferisce il giustificativo di pagamento e il conteggio degli eventuali interessi netti maturati;

In fase di accertamento finale possono essere ammesse compensazioni tra gli importi preventivati per le singole voci di spesa ammissibili fino ad un massimo del 10% del contributo concesso, fermo restando l'importo globale approvato e a condizione che vengano rispettati gli obiettivi previsti dal progetto.

16. Proroghe

Le proroghe per l'ultimazione dei progetti a valere sulla Misura 124 possono essere concesse per validi motivi eccezionali e imprevedibili, non imputabili a carenze progettuali. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal raggruppamento beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi, una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio competente che, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione delle attività di progetto. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare le attività per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che gli interventi previsti possano essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento lavori delle attività; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso non saranno concesse proroghe superiori ai 6 mesi

Alla concessione della proroga si provvede con atto dirigenziale.

17. Varianti

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti:

1. Il cambio della/e sede/i delle sperimentazioni nel rispetto del vincolo della territorialità
2. le variazioni di personale solo con figure professionali con competenze di pari livello o di livello superiore.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate dalla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

In caso di variazione del responsabile/coordinatore tecnico-scientifico non dovuta a cause di forza maggiore, tale sostituzione è soggetta anche a riduzioni ed esclusioni, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 19.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Tali varianti possono essere concesse a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese relative.

Le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa, così come cambi di preventivo o il cambio di fornitore del servizio non sono considerate varianti al progetto originario.

Gli adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% della spesa ritenuta ammissibile e non dovranno comportare un aumento del costo totale del progetto. In questo caso il partenariato beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale. L'eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del partenariato beneficiario.

18. Revoche

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) si procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite secondo le procedure stabilite da AGEA.

Fatto salvo quanto disposto al punto 19. *Riduzioni ed esclusioni*, il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente, quando il soggetto beneficiario:

- a) non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti;
- b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- c) realizzi azioni difformi da quelle autorizzate;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- d) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi¹⁶;
- e) mancata o parziale realizzazione del progetto;

La revoca della concessione è riservata al competente ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

19. Riduzioni ed esclusioni

In applicazione a quanto stabilito dal Reg. (UE) 65/2011, qualora l'importo richiesto dal beneficiario nella domanda di SAL o di liquidazione finale superi di oltre il 3 % l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda stessa, all'importo da erogare si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

Impegni la cui violazione comporta l'esclusione

La violazione degli impegni sotto elencati si considera sempre di gravità, entità e durata di livello massimo e, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii., comporta l'esclusione del beneficiario dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione e conseguente recupero degli importi erogati.

Impegni violati	Penalità da applicare
Impegno al rispetto del vincolo di destinazione degli investimenti materiali di macchine e attrezzature relativi alla realizzazione del progetto di ricerca pre-competitiva per un periodo di almeno 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, di cui all'art. 72, del Reg.	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento concessivo e

¹⁶ Gli obiettivi del progetto riguardano la realizzazione delle attività di studio e trasferimento previste. Non si riferisce ad obiettivi scientifici.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



CE 1698/2005 e ss.mm.ii.	recupero degli importi erogati
Impegno a fornire un monitoraggio nei 18 mesi successivi al termine del progetto sugli effetti dell'attività di promozione, divulgazione e trasferimento sia in merito al numero di imprese che adotteranno effettivamente l'innovazione che in merito all'incremento di valore aggiunto eventualmente realizzato dalle aziende partecipanti al progetto e da quelle che lo hanno successivamente adottato e a darne comunicazione con specifica relazione resa dal capofila	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento concessivo e recupero degli importi erogati
Impegno a non sostituire il coordinatore/responsabile tecnico scientifico indicato nella domanda con professionalità di livello inferiore (anche nei casi di forza maggiore)	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento concessivo e recupero degli importi erogati
Impegno a non modificare gli elementi che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi.	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento concessivo e recupero degli importi erogati

Impegni la cui violazione comporta l'applicazione di una riduzione

Per tali impegni, non essendo possibile identificare alcuna pertinenza tra l'infrazione ed i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, le percentuali di riduzione sono direttamente abbinate agli impegni corrispondenti al fine di operare le riduzioni in caso di violazione degli stessi, ai sensi dell'allegato 7 lettera B del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Impegni violati	Penalità da applicare
Impegno a non sostituire il coordinatore/responsabile tecnico-scientifico indicato nella domanda, salvo cause di forza maggiore documentabili.	Riduzione del 30 % della spesa rendicontata al di fuori delle cause di forza maggiore.
Impegno a non modificare i componenti del gruppo di lavoro indicato nella domanda, salvo sostituzione motivata con soggetti con competenze di pari livello o di livello superiore.	Riduzione del 30 % della spesa rendicontata per ogni professionalità non sostituita o sostituita con soggetti con competenze di livello inferiore
Impegno a non modificare il partenariato, salvo cause di forza maggiore documentabili.	Riduzione del 20% sull'ammontare della spesa ritenuta ammissibile per ogni partner sostituito al di fuori delle cause di forza maggiore
Impegno a non sostituire gli Organismi di Ricerca individuati, salvo cause di forza maggiore documentabili.	Riduzione del 50% sull'ammontare della spesa ritenuta ammissibile per la sostituzione di ogni organismo di ricerca al di fuori delle cause di forza maggiore



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



20. Recesso- Rinuncia

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria alla realizzazione del progetto per il quale è stata presentata una richiesta di contributo.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento e deve essere presentato dal Capofila del partenariato al competente ufficio istruttore.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

21. Monitoraggio

E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e quelli utili alla valutazione. A tal fine saranno possibili invii di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il partenariato beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo l'Amministrazione si riserva di avviare la procedura di revoca degli aiuti concessi.

22. Disposizioni specifiche

La Regione Sardegna ed il partenariato beneficiario hanno pieno diritto d'uso dei risultati innovativi e degli elaborati prodotti nel corso della realizzazione del progetto.

Qualora, dalla realizzazione del progetto, si ottengano risultati inventivi, tali da consentire il deposito di un diritto di proprietà industriale, la Regione può rivendicare la titolarità a registrare il diritto di proprietà industriale in Italia e all'estero.(D.Lgs n. 30 del 10 febbraio 2005, artt. 64 e 65).

23. Ricorsi

- 1) Contro il provvedimento che adotta la graduatoria gli interessati possono presentare:
 - Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
 - Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Contro i provvedimenti di concessione gli interessati possono presentare:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2007/2013

- Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento. Solo in caso di invio con raccomandata A.R. farà fede il timbro postale di spedizione.
- Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento.

2) Contro l'esito del ricorso gerarchico gli interessati possono presentare:

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.
o in alternativa
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.

24. Allegati

- Relazione tecnica illustrativa del progetto
- Allegato R 1
- Allegato R 2
- Allegato R 3